Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 25 marzo** — **Numero 72**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 247 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto n. 431, del 20 giugno 1895, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 365, del 20 giugno 1909, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 797, del 29 giugno 1913, e successive modificazioni.

Visto il decreto Luogotenenziale n. 215, del 18 febbraio 1918, e n. 217, dell'11 febbraio 1918;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I lavori che la R. marina affida all'industria privata per la costruzione e la fornitura di navi complete, di armi navali o di scafi di macchinari o di parti di essi, sono sottoposti alla sovraintendenza di speciali uffici, i quali estendono la loro giurisdizione a tutti gli stabilimenti di una determinata regione, oppure la limitano ad uno solo od a diversi ravvicinati.

Quelli che estendono la loro giurisdizione a tutti gli stabilimenti di primaria importanza hanno la denominazione di Ufficio tecnico delle armi navali o del genio navale, a seconda della natura dei lavori ai quali sovraintendono. Hanno carattere stabile e sono creati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di marina.

Quelli di minore importanza, la cui necessità può sorgere e perdurare a seconda di esigenze di servizio, hanno la denominazione di Uffici di vigilanza delle armi navali o del genio navale, e sono istituiti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Gli Uffici della R. marina di cui all'articolo precedente debbono:
sovraintendere ai lavori affidati all'industria privata, accertare

che siano soddisfatte le norme e tutte le condizioni stabilite nei contratti;

eseguire i collaudi preliminari e quelli definitivi, quando richiesti;

esaminare i disegni dei particolari di costruzione, quando la loro esecuzione sia affidata alle ditte imprenditrici;

sovraintendere ai lavori della marina mercantile, secondo le norme vigenti, e su ciò che concerne i provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali;

provvedere a lavori diversi mediante esecuzione diretta « en regie », od altrimenti in economia;

assistere a prove in mare e curarne la esecuzione;

acquistare materiali per conto e delegazione della Direzione dei lavori e curarne la spedizione;

assistere con la propria opera le altre autorità navali nei porti situati nella propria giurisdizione;

seguire lo sviluppo industriale degli stabilimenti della regione di loro giurisdizione, in modo da potere raccogliere tutti gli elementi necessari, affinchè l'Amministrazione possa affidare le proprie commesse agli stabilimenti che offrano le migliori condizioni e le massime garanzie di produzione, e proporre, al caso, quali di essi, secondo le loro attitudini, potrebbero essere indirizzati per lavori speciali e di particolare interesse della R. marina;

tenersi al corrente con l'esame continuo ed oculato dei vari problemi tecnici, delle innovazioni apportate dal progresso sui sistemi di lavorazione o nell'organizzazione del lavoro, così da proporre, al caso, l'attuazione negli stabilimenti della R. marina, ed inviando annualmente al Ministero una sommaria relazione sulla azione svolta, specie a questo riguardo;

assolvere infine ogni altro incarico corrispondente alla loro normale competenza che il Ministero credesse di affidare ad essi.

Art. 3.

In massima gli Uffici tecnici o di vigilanza delle armi navali e del genio navale si occupano ciascuno di lavori e di incombenze del ramo di servizio che loro compete, secondo le attribuzioni regolamentari dei rispettivi corpi.

Nondimeno, quando circostanze speciali lo facciano apparire opportuno, potrà essere affidata ad uno dei detti Uffici la sovraintendenza dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, anche non di sua ordinaria competenza.

Dove esiste un R. arsenale militare marittimo, alla funzione di sovraintendenza ai lavori affidati all'industria privata, ed in massima a quelli di cui all'art. 2, provvedono le Direzioni dei lavori della sede, ciascuna nei limiti della propria competenza.

Tuttavia, quando la importanza degli stabilimenti industriali della regione è cospicua, l'incarico della sovraintendenza è affidato ad un Ufficio tecnico delle armi navali o del genio navale, secondo il caso, o ad un Ufficio di vigilanza, come è previsto nel citato art. 2.

Art. 4.

Allorquando un Ufficio tecnico delle armi navali o del genio navale presiede alla sovraintendenza dell'impresa per la costruzione, allestimento e fornitura di una nave completa, o di organi importanti di essa, quale che sia il suo tipo, e che dato l'avanzamento dei lavori, o per altre circostanze, vi sia destinato un ufficiale in comando, o designato al comando, le relazioni ufficiali tra l'Amministrazione marittima e la ditta, per quanto riflette l'osservanza del contratto ed ogni altra pratica relativa ai lavori saranno sempre devolute all'Ufficio che presiede alla sovraintendenza dell'impresa, e ciò fino a quando la nave non sia sottoposta al collaudo da parte dell'apposita Commissione.

Analogamente a quanto praticasi durante l'allestimento di navi nei RR. arsenali, i predetti ufficiali in comando, o designati al comando, svolgeranno la loro azione d'accordo con gli Uffici tecnici per mettere a profitto la loro particolare competenza nei particolari parziali e nell'esame dei particolari di allestimento che le ditte sottopongono agli Uffici tecnici, e dovranno dare anche essi il loro benestare ai relativi disegni.

Ogni eventuale divergenza di opinioni fra gli Uffici tecnici ed il comando della nave sarà risoluta dal Ministero, che peraltro lascia impregiudicata l'opera della Commissione di collaudo definitiva.

Art. 5.

Gli Uffici tecnici e di vigilanza corrispondono direttamente col Ministero per tutti gli affari relativi al servizio generale dell'Ufficio, e ricevono direttamente dal Ministero gli ordini e le corrispondenti comunicazioni.

Per gli affari riguardanti le singole commesse, corrispondono direttamente con le autorità o l'ente dal quale venne loro affidata la esecuzione del contratto e del lavoro.

La corrispondenza reciproca fra i diversi enti della R. marina e gli stabilimenti industriali deve, in massima, essere tenuta per il tramite dell'Ufficio; questo, dando corso alla corrispondenza degli stabilimenti, esprimerà, in modo esplicito e concreto, il proprio parere sugli argomenti trattati.

Per qualsiasi contestazione e per le comunicazioni di notevole importanza, l'Ufficio tecnico o di vigilanza deve sempre corrispondere per iscritto con gli stabilimenti.

Art. 6.

L'azione degli Uffici tecnici o di vigilanza non impegna verso lo stabilimento privato l'ente, del quale sono tramite, senza il consenso di quest'ultimo.

La soluzione delle divergenze di maggiore entità fra gli uffici tecnici e gli stabilimenti dell'industria privata è devoluta al giudizio del Ministero.

Art. 7.

Agli uffici tecnici delle armi navali ed a quelli del genio navale è preposto rispettivamente un ufficiale superiore specialista di armi navali o del genio navale.

Agli uffici di vigilanza delle armi navali o del genio navale è preposto un ufficiale superiore od inferiore di detti corpi, a seconda dell'importanza dell'ufficio.

Sono addetti agli uffici tecnici di cui sopra, ufficiali dell'uno e dell'altro corpo e possono esservi aggregati ufficiali degli altri corpi della R. marina con destinazione permanente o temporanea, per disimpegnare mansioni di vigilanza presso stabilimenti industriali esistenti nella giurisdizione dell'ufficio, incaricati di lavorazioni, per la R. marina riguardanti altri rami del servizio.

Possono esservi anche destinati impiegati civili della R. marina, militari del corpo R. equipaggi ed operai per coadiuvare i funzionari degli uffici nei vari collaudi o servizi di competenza dell'Ufficio.

Agli Uffici tecnici delle armi navali o del genio navale possono essere attribuite per delegazione del Ministero e della rispettiva direzione dei lavori, le stesse facoltà assegnate alle direzioni dei lavori, nella esecuzione di lavori o di ogni altra mansione.

I capi degli uffici tecnici assumono la denominazione di « Direttori »: hanno autorità di capi di corpo sul personale dipendente e godranno delle rispettive indennità di carica, oltre alle competenze speciali assegnate al personale addetto alla sovraintendenza dell'industria privata. I capi degli Uffici di vigilanza delle armi navali e del genio navale hanno invece autorità di capi servizio.

Dipendono disciplinarmente dal comando in capo del dipartimento o dal comandante militare marittimo nella cui giurisdizione hanno sede gli Uffici.

Quando nella stessa sede sia istituito un comando di deposito o di distaccamento della R. marina, il personale del corpo R. equipaggi sarà amministrato e dipenderà disciplinarmente, per la parte non inerente al servizio tecnico, da tale comando.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale sono stabiliti:

a) la giurisdizione regionale degli Uffici di cui all'art. 2:

b) le norme relative alla costituzione di ogni Ufficio;

c) la tabella organica del personale da destinarsi.

Art. 9.

Per la prima applicazione del presente decreto si intendono tra-

sformati in Uffici tecnici del genio navale gli Uffici tecnici della R. marina attualmente in funzione ed istituiti con decreto Reale.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — DEL BONO — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti maggiori assegnazioni:

a) Cap. n. 23. Spese casuali, L. 5000.

b) Cap. n. 67. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe, L. 1,200,000.

c) Cap. n. 129-XII-K (di nuova istituzione). Fornitura di divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, L. 2,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re i poteri straordinari durante la guerra:

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 163;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 37;

Riconosciuta l'opportunità di regolare ancora fino a nuova disposizione il prezzo dell'energia elettrica in rapporto al costo dei combustibili impiegati nella sua produzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il distributore di energia elettrica il quale anche parzialmente e transitoriamente provveda alla generazione dell'energia stessa, per via termica, può esigere dai propri utenti, per l'energia consumata a partire dalla data dell'avviso di cui all'art. 6 e fino a tre mesi dopo la pace, un compenso supplementare o sovraprezzo che lo indennizzi del maggior costo del combustibile, in confronto del costo base stabilito col seguente art. 2.

Art. 2.

Il costo base del combustibile, comprensivo del maggiore onere a carico del distributore, e riferito all'unità di energia generata, cioè al Kilowattora, è stabilito nella cifra fissa di L. 0,12, qualunque sia la qualità del combustibile consumato.

Art. 3.

I criteri che il distributore intende seguire nella valutazione dei combustibili consumati e dei Kilowattora distribuiti e per la conseguente determinazione del sovraprezzo unitario, devono riportare l'approvazione del prefetto da cui il distributore dipende, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 163.

A tale effetto il distributore è tenuto a comunicare entro i primi cinque giorni di ogni mese al prefetto stesso, i quantitativi dei combustili consumati, l'energia corrispondentemente generata, e l'energia totale prodotta nel mese precedente.

Il riparto del sovraprezzo totale è fatto mensilmente dal distributore sul totale dei Kilowattora distribuiti per qualsiasi uso, in maniera che il sovraprezzo unitario per l'energia luce risulti doppio di quello per l'energia impiegata ad altri scopi.

Per gli utenti à *forfait* sprovvisti di contatore, il numero dei kilowattora presuntivamente consumati nel mese, sarà determinato tenendo conto della durata di utilizzazione corrispondente alle effettive condizioni di uso dell'energia.

I prefetti renderanno di pubblica ragione il sovraprezzo unitario stabilito per ciascun mese mediante inserzione gratuita sul Foglio di annunzi legali di ciascuna delle Provincie interessate.

Art. 4.

Sono escluse dal riparto e non corrispondono alcun sovraprezzo le forniture di energia per trazione elettrica sulle ferrovie dello Stato.

Il rivenditore di energia viene considerato, agli effetti del riparto, come utente, per l'intero quantitativo di energia ritirato in ciascun mese, ma esso è autorizzato a ripartire a sua volta fra le utenze proprie, l'intera quota assegnatagli, secondo le norme del presente decreto.

Art. 5.

Nulla è dovuto dall'utente, quando il prezzo dal medesimo effettivamente pagato sia eguale o superiore alla somma del supplemento risultante dal riparto più la tariffa che gli sarebbe spettata nel secondo semestre dell'anno 1914, in caso contrario l'utente è tenuto a pagare la differenza, salve esplicite pattuizioni contrarie.

Le somme risultanti a debito dei singoli utenti devono essere versate al distributore, insieme all'importo della prima bolletta o fattura successiva alla liquidazione.

Art. 6.

Il distributore di energia elettrica che intende valersi delle disposizioni del presente decreto, deve darne avviso ai propri utenti.

L'utente che non intende sottostare al pagamento del sovraprezzo determinato con le norme del presente decreto, deve rinunciare alla fornitura durante il periodo di tempo del funzionamento termico, dandone avviso al distributore, entro dieci giorni dalla data dell'avviso ricevuto.

Sempre per il solo periodo del funzionamento termico, l'utente potrà altresì richiedere, ed il distributore dovrà consentire, la riduzione dei minimi impegnativi di consumo, e ciò anche quando esistessero esplicite od implicite pattuizioni contrarie.

L'applicazione di questa disposizione sarà fatta senza pregiudizio di altre limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per ragioni di risparmio di energia o dipendenti dallo stato di guerra.

La rinuncia o la riduzione della fornitura potrà essere fatta dall'utente anche successivamente di mese in mese, pagando esso il sovraprezzo per l'energia consumata od impegnata fino alla effettiva rinuncia o riduzione.

Art. 7.

Le controversie che insorgessero fra utenti e distributori ed anche fra distributori e rivenditori in dipendenza del presente decreto, saranno deferite in prima istanza al prefetto che pronuncerà sentita la Commissione di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 163, e in sede d'appello ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori dei quali uno sarà nominato dall'utente, l'altro dal distributore ed il terzo o d'accordo fra le parti, o, in difetto, dal presidente del tribunale fra i soci dell'Associazione elettrotecnica italiana.

Art. 8.

Il ministro del tesoro, d'accordo, ove occorra, con gli altri ministri competenti, è autorizzato ad emanare quelle ulteriori disposizioni integrative del presente decreto, che riterrà necessarie in confronto dei distributori di energia elettrica, ai quali sia venuta a mancare direttamente o indirettamente l'energia di centrali idroelettriche rese inattive per ragioni dipendenti dalla guerra.

Art. 9.

Qualora il distributore comunicasse al prefetto agli effetti del presente decreto, false dichiarazioni, il prefetto stesso, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 163, potrà decretare per esso la decadenza del diritto ad usufruire delle facilitazioni accordate con il presente decreto, ferme restando le altre sanzioni di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 993 del 26 giugno 1915.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 29 gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER — FACTA — BONOMI — DE NAVA — CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: FACTA.

Il numero 262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, relativo agli ufficiali di complemento della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, sono apportate le aggiunte e modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali di complemento di tutti i corpi militari della Regia marina - eccezione fatta per quelli del corpo R. equipaggi - possono raggiungere eccezionalmente il grado di capitano di fregata o corrispondente purchè contino almeno un anno di permanenza nel grado di capitano di corvetta o corrispondente ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente « art. 2-*bis* »:

« Le norme stabilite dal presente decreto non sono applicabili ai sottufficiali del servizio attivo vincolati da ferma o da rafferma o che, spuntati di ferma, siano trattenuti alle armi ».

Art. 4.

Al 2° comma dell'art. 2, dopo le parole « dispensa dall'impiego » sono aggiunte le seguenti: « quando abbiano ancora obblighi di servizio militare in base alle vigenti disposizioni e posseggano la necessaria attitudine ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli ufficiali della R. marina che abbiano rinunciato al grado o siano stati dispensati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 5.

All'ultimo comma degli articoli 4 e 8 le parole « navi di uso locale » sono sostituite dalle altre: « navi adibite esclusivamente per servizi interni nei porti, purchè su di esse siasi disimpegnato il servizio equivalente a quello di ufficiale o di allievo ufficiale della marina mercantile ».

Art. 6.

Al 1° comma degli articoli 5 e 9, la parola « ottengano » è sostituita dalla parola « posseggano » e in fine dello stesso comma sono aggiunte le parole « o vengano trasferiti nei ruoli del corpo R. equipaggi »; al 2° comma degli articoli stessi, le parole « se abbiano obblighi di leva » sono sostituite dalle altre « quando siano chiamati per la prima volta alle armi e appartengano alla 1ª categoria ».

In fine agli articoli stessi sono aggiunti i seguenti comma:

« I militari del corpo R. equipaggi di 2ª e 3ª categoria che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo saranno ammessi al corso in seguito a loro domanda e non appena ultimato il prescritto tirocinio da aspirante saranno lasciati liberi dal servizio se ne faranno domanda.

« A quelli, fra essi, che, a tempo debito, non avranno fatto domanda di prender parte al corso o al termine di esso non avranno conseguito l'idoneità a guardiamarina ed a quelli riformati non saranno più applicabili le disposizioni del presente decreto ».

Art. 7.

Il penultimo capoverso dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale macchinista di complemento non è valido quando sia compiuto su piroscafi o su rimorchiatori addetti al servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatorio, a norma di legge, la presenza di un macchinista navale in 1° ».

Art. 8.

All'art. 11 sono aggiunti i seguenti comma:

« Possono essere nominati anche ufficiali specialisti di armi navali, in seguito a loro domanda e con le formalità innanzi indicate, i cittadini italiani laureati in chimica che possiedano i periodi di esercizio professionale sopra distinti presso stabilimenti.

« Il ministro della marina ha facoltà di inscrivere nel ruolo degli specialisti di armi navali di complemento gli ufficiali di vascello di complemento nominati in base ai decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 946, e 4 febbraio 1917, n. 136, ed all'art. 5 del presente decreto ».

Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 17 è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli inscritti alla leva di mare che si trovino nelle condizioni sopra indicate, quando vengano per la prima volta chiamati alle armi, saranno, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento, nominati di ufficio sottotenenti commissari di complemento.

« I sottotenenti commissari di complemento che non fossero dichiarati idonei al termine del corso previsto dal presente articolo, perderanno il loro grado e, qualora non abbiano obblighi di servizio militare, saranno licenziati dalle armi; in caso diverso seguiranno le sorti della loro classe di leva ».

Art. 10.

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento del corpo R. equipaggi, categoria radiotelegrafisti col grado di sottotenente:

« I cittadini del Regno che possano dimostrare di aver avuto l'incarico di capi posto o capo tecnico in stazioni radiotelegrafiche ed officine ove si costruisce materiale radiotelegrafico, purchè abbiano almeno 15 anni di servizio radiotelegrafico ininterrotto, e siano stati almeno per 5 anni capi posto di stazioni radiotelegrafiche navali o costiere di potenza superiore ai 5 Kw. ».

Art. 11.

All'art. 19, lettera *a*), sono soppresse le parole « salvo quanto dispone per gli italiani non regnicoli il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1032 ».

Allo stesso articolo è apportata in fine la seguente aggiunta:

« *c*) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente decreto ed ottenere destinazioni a terra od a bordo di navi dello Stato. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il ministro della marina ».

Art. 12.

All'art. 31 è apportata la seguente aggiunta:

« L'idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento è determinata dal complesso delle loro qualità sia fisiche che professionali limitate, quest'ultime, ai servizi cui ciascun ufficiale sarà stato effettivamente impiegato »

Art. 13.

Dopo l'art. 31 è aggiunto il seguente:

« Art. 31-*bis*. - L'avanzamento al grado di capitano di fregata di complemento e grado corrispondente è concesso, previo parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione d'avanzamento, a quegli ufficiali che rivestono la carica di professori ordinari nelle Università Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado di vice direttore generale in una delle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella R. marina per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente, o a coloro che per invenzioni, scoperte, studi od opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama.

« Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado prevista dall'art. 1, potranno aspirare alla nomina a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti all'avanzamento per merito di guerra o per scelta eccezionale ».

Art. 14.

All'art. 38 alle parole « dei ruoli di complemento » sono sostituite le altre « dei ruoli degli ufficiali in congedo ».

Art. 15.

Dopo l'art 39 è aggiunto il seguente:

« Art. 39-*bis*. — In tempo di guerra, su proposta del ministro della marina e su conforme parere della Commissione speciale per le promozioni per merito di guerra, può essere concesso il passaggio, col proprio grado, dai ruoli di complemento o della riserva navale ai ruoli del servizio attivo permanente, a quegli ufficiali inferiori di tutti i corpi i quali se ne saranno resi degni per speciali ed accertati meriti di guerra.

« Tali ufficiali, al momento della loro ammissione in servizio attivo permanente, sono considerati in soprannumero per concorrere al terzo dei posti che si renderanno vacanti nel rispettivo grado e corpo. La loro anzianità relativa nel ruolo è fissata in base alla propria anzianità di grado, e per essi sono computabili, agli effetti della pensione militare, tutti i periodi di servizio precedentemente prestati in qualsiasi ruolo, purchè produttivi di pensione a carico dell'erario ».

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Il ministro della marina ha facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, numero 218, agli ufficiali imbarcati su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato, le quali, all'entrata in vigore del decreto stesso, avessero a bordo ufficiali temporaneamente inscritti nei ruoli di complemento della R. marina.

Tale facoltà è però limitata fino allo sbarco degli ufficiali dalle navi stesse o fino alla cessazione della requisizione di esse.

Art. 17.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo e agli ufficiali della marina mercantile che, avendo perduto il grado provvisorio di ufficiale di complemento della R. marina, ne abbiano chiesta la conferma con domanda pervenuta al Ministero della marina entro il 2 marzo 1918, la conferma stessa potrà essere concessa con le norme vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.

Art. 18.

Gli ufficiali mercantili dei piroscafi requisiti o noleggiati, inscritti temporaneamente nei ruoli degli ufficiali di complemento della Regia marina se sbarcati per motivi disciplinari o perchè sottoposti a giudizio penale per reati commessi sui detti piroscafi, potranno continuare ad essere inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento della R. marina fino a quando si troveranno sottoposti a giudizio penale.

Tale disposizione è estesa agli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni di cui sopra anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — DEL BONO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 337 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l tesoro di concerto con quello per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 46 « Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire due milioni (L. 2,000,000),

Art. 2.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'indicato esercizio finanziario lo stanziamento dei seguenti articoli è aumentato della somma di lire due milioni (L. 2,000,000).

Entrata. - Articolo n. 28 « Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari ».

Spesa. - Articolo n. 185 « Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia, ecc. ».

Questo decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 339 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Con i poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti gli articoli 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1917, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra e sino a sei mesi dalla conclusione della pace, chiunque vende, ritiene per vendere o somministra come compenso ai propri dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, o in altro modo insalubri o nocive, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, oltre la confisca delle materie e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320 e 322 del Codice penale.

Il giudice competente può inoltre aggiungere a tali pene la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del precedente articolo e degli altri articoli 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, è da considerarsi adulterato il latte rigenerato per diluizione di quello condensato, il quale contenga meno del 3 0|0 di sostanza grassa.

Art. 3.

Sono estese, in quanto applicabili, alle violazioni degli articoli precedenti, le disposizioni dei titoli V, VI, VII del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 e quelle dei decreti Luogotenenziali 18 aprile 1918, n. 497 e 21 novembre 1918, n 1745.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 364 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1911, n. 135, col quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione 25 gennaio 1911, per la concessione della rete ferroviaria calabro-lucana alla « Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo »;

Ritenuta la necessità di armonizzare con le nuove condizioni economiche create dalla guerra i patti della concessione suddetta, così da assicurare la attuazione della rete ferroviaria calabro-lucana, adottando inoltre per la medesima la trazione elettrica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 febbraio 1919 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, e i legali rappresentanti della Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle linee ferroviarie costituenti la rete calabro lucana e per la elettrificazione delle medesime.

Art. 2

È in facoltà del Governo di concedere alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni sulla base delle spese effettivamente erogate ed accertate come al seguente comma, in lavori di costruzione di tronchi ferroviari della rete calabro-lucana non ancora aperti all'esercizio, ivi compresi gli interessi alla ragione del 5,50 0[0 annuo, per la durata della costruzione di ciascun tronco, e le spese generali, giusta le norme di contabilità vigenti per la costruzione di detta rete. Sarà, peraltro, fatta deduzione delle somme, che risulteranno attribuibili ai detti tronchi, già anticipate in virtù del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287, e non ancora rimborsate al tesoro dello Stato.

Le anticipazioni potranno essere gradatamente concesse in armonia con lo sviluppo dei lavori, ma non dovranno, in ogni caso, eccedere i 9[10 delle spese sostenute dalla Società, debitamente accertate dal Ministero dei lavori pubblici.

Sull'ammontare delle anticipazioni sarà computato l'interesse del 5,50 0[0 annuo, da trattenersi pel primo anno sull'importo di ciascuna anticipazione, e, per i successivi, sui versamenti per ulteriori anticipazioni, o sulle annualità di sovvenzione governativa, che saranno liquidate per i singoli tronchi man mano che verranno aperti all'esercizio.

Il Governo, per effettuare le anticipazioni suddette, ha facoltà di valersi intanto dei fondi attualmente disponibili, o che lo saranno in seguito, sulla somma di lire 50 milioni, di cho al R decreto 23 novembre 1914, n. 1287.

Il rimborso al tesoro dello Stato, da parte della società concessionaria, delle anticipazioni concessele, avrà luogo non appena la capitalizzazione delle sovvenzioni governative possa farsi ad un tasso non superiore a quello del 5,50 per cento, stabilito nella Convenzione approvata col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 203. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Alice Castello (Novara), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 4433,39, è elevato a L. 5281,39, dal 1° ottobre 1917.

N. 204. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cremosano (Cremona), deve annualmente versare, alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 1908,26, è elevato a L. 2508,26, dal 1° ottobre 1917.

N. 205. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919,** col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Osimo (Ancona), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 38.756,70, è ridotto a L. 36.175,70, dal 1° luglio 1914.

N. 210. **Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la scuola di arti e mestieri esistente, a cura del comune di Rimini, presso le Opere pie Biasini-Belisardi, è posta alla diretta dipendenza del Ministero stesso ed è riordinata quale scuola professionale di 1° grado, sotto la denominazione di R. scuola popolare operaia per arti e mestieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;
Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e tutti i porti dell'Adriatico e i territori retrostanti della Croazia, Slavonia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania, fermo restando sul traffico marittimo con detti porti il controllo delle autorità navali alleate.

Art. 2.

Rimane tuttavia proibita l'importazione nei porti e territori suddetti delle merci seguenti, salvo le deroghe che potranno essere fatte dai Governi associati:

— Apparecchi aerei di ogni specie, compresi gli aeroplani, le aeronavi, i palloni e gli aerostati di ogni specie, loro parti staccate e accessori, oggetti e materiali atti a servire per l'aerostatica o per l'aviazione.

— Armi di ogni specie, comprese le armi da caccia e da sport, loro parti staccate, apparecchi che possono servire a contenere o a proiettare gas liquefatti o compressi, liquidi infiammabili, acidi o altri mezzi di distruzione suscettibili di essere utilizzati per la guerra, e loro parti staccate.

— Lamiere da blindaggio.

— Automobili blindati.

— Filo di ferro spinoso e strumenti atti a fissarlo o a tagliarlo.

— Materiale d'accampamento, articoli di materiale di accampamento e parti staccate.

— Effetti di vestiario e d'equipaggiamento aventi un carattere militare.

— Materiale elettrico atto ad usi militari e parti staccate.

— Polveri e esplosivi specialmente destinati alla guerra.

— Lenti e binocoli da campagna.

— Gas impiegati per la guerra.

— Cannoni e mitragliatrici.

— Affusti, cassoni e vagoni militari.

— Bardature e finimenti aventi carattere militare.

— Strumenti e apparecchi esclusivamente atti alla fabbricazione di munizioni da guerra o alla fabbricazione o alla riparazione delle armi o del materiale da guerra terrestre o navale.

— Mine sottomarine e parti staccate.

— Proiettili, cartocci, cartucce e granate di ogni genere e loro parti staccate.

— Telemetri e parti staccate.

— Proiettori e parti staccate.

— Apparecchi da segnalazioni foniche sottomarine.

— Materiale di telegrafia senza fili.

— Torpedini.

— Bastimenti da guerra, comprese le imbarcazioni e le parti staccate che non possono essere utilizzate che sopra un bastimento da guerra.

— Tutti gli oggetti che possono servire al trasporto per terra.

Art. 3.

Ai cittadini e ai sudditi italiani del Regno, nelle colonie e all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie, è consentito di commerciare con persone ed enti stabiliti nei territorî anzidetti, in conformità degli articoli precedenti.

Ai pagamenti relativi a contratti conchiusi in dipendenza della facoltà concessa dal presente decreto, non si applicano le disposizioni del titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1828.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Addì 19 marzo 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;

Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Articolo unico.

È autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e i territori della riva sinistra del Reno occupati dalle truppe alleate.

Ai cittadini e ai sudditi italiani nel Regno, nelle colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie, è consentito di commerciare con persone ed enti stabiliti nei territori anzidetti, salvo il controllo delle autorità militari alleate.

Ai pagamenti relativi a contratti conchiusi in dipendenza della facoltà concessa dal precedente capoverso, non si applicano le disposizioni del Titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1823.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Addì 19 marzo 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 5 gennaio 1918:

Dirette.

Pigino Arturo, soldato, L. 630 — Sulas Giovanni, id., L. 630 — Fontana Francesco, id., L. 1260 — Caioni Giulio, id., L. 1008 - Ceri Giuseppe, id., L. 1008 — Meroni Francesco, id., L. 1008 — Corneo Giovanni, id., L. 630 — Pesavento Lodovico, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Portinai Pietro, id., L. 630 — Cantatore Antonio, id., L. 1008 — Ucciero Antonio, id., L. 630 Landini Amedeo, id., L. 1008 — Frecchio Michele, id., L. 630 — Marchino Giuseppe, id., L. 882 — Del Gallo Marcello, id., L. 630 — Torzilli Almerindo, caporale, L. 840 — Savone Enrico, soldato, L. 504.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 marzo 1919, da valere dal giorno 24 al giorno 30 marzo 1919 · L. 122,17.

Roma 22 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.29	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.225	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data della ricevuta: 29 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Udine — Intestazione della ricevuta: Salvadori Elisa fu Angelo, nubile (pos. n. 657795) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 500 — P. N. 4,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data della ricevuta: 8 ottobre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Udine — Intestazione della ricevuta: Pleyer Luisa fu Federico, nubile (pos. n. 658143) - Titoli del debito pubblico al portatore n. 11 obbligazioni del debito per la ferrovia Vittorio Emanuele — Ammontare del capitale L. 5500 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 656 — Data della ricevuta: 21 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Augetta Giuseppe fu Pasquale (pos. n. 638126) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 obblig. — Ammontare della rendita L. 10 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 34).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3.50 %	305188	10 50	Dolcino *Rosa* fu Giovanni Battista, minore, sotto la legale amministrazione della madre Bazzurro Giulia fu Lorenzo, ved. Dolcino Gio. Battista, domic. a Struppa (Genova)	Dolcino *Margherita* fu Giovanni Battista, minore, ecc., come contro
—	»	129062 già 690988 del cons. 5 %	35 —	*Silvestri Giuseppe* fu Pasquale, minore, sotto l'amministrazione della madre Caterina De Micco, dom. in Afragola (Napoli)	*Silvestri* o *Silvestro Giuseppa* fu Pasquale, minore, ecc., come contro
—	4,50 % P. N.	6558	Cap. 2100 — Rend. 94 50	Fornero *Luigi* fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Trombotto Teresa fu Antonio, ved. di Fornero Antonio, dom. a Pinerolo (Torino)	Fornero *Pietro Luigi* fu *Giovanni Antonio*, minore, ecc., come contro
—	Consolid. 5 %	89232	240 —	*Negri* Alfredo di Augusto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Borgosesia, con usufrutto vitalizio a Vercellotti Virginia ved. Negri	*Ab[illegible]gnani* Alfredo di Augusto, minore, ecc., come contro
—	»	062893	210 —	Rivoiro Giovanni *Daniele* fu Giovanni, domiciliato a San Secondo di Pinerolo (Torino)	Rivoiro Giovanni *Davide* fu Giovanni, dom. come contro
—	3.50 %	762870	91 —	De Carlo *Concetta* fu Raffaele, nubile, domiciliata a Lecce	De Carlo *Maria-Cristina-Filomena*, ecc., come contro
—	»	225417 159112	3 50 10 50	Roà *Giuseppe* fu *Francesco*, dom. in Frabosa Soprana (Cuneo)	Roà *Carlo Giuseppe* fu *Carlo Francesco*, ecc., come contro
—	»	746029	101 50	Panzica Luigia di Antonio, *nubile*, dom. a Canicattì (Girgenti) - Vincolata	Panzica Luigia di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente: Telefoni dello Stato

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 30 giugno 1918:

Pasanisi Vincenza nata Sinisio, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 maggio 1918.

Con decreto Ministeriale del 2 settembre 1918:

Altieri Plinia, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 12 luglio 1918.

Prusa Agostina nata Sabre, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 29 luglio 1918.

Ardito Maria nata Aronica, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 2 giugno 1918.

Con decreto Ministeriale del 23 settembre 1918:

Neri Maria nata De Franco, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 7 agosto 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 24. — L'*Agenzia Reuter* dice che tutte le informazioni ricevute nei circoli di Londra confermano che, in caso di necessità Odessa sarà difesa dalla guarnigione alleata contro i bolscevichi.

Si aggiunge di non prestare troppa fede alle dichiarazioni radiotelegrafiche bolsceviche, che tendono alle esagerazioni.

ZURIGO, 24. — Si ha da Berlino:

Il *Lokal Anzeiger* riceve da Praga che cinque classi sono state chiamate sotto le armi.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 24. — La quarta Sottocommissione della Commissione finanziaria, riunitasi sotto la presidenza di Klotz, ha dichiarato al-

l'unanimità che la Lega delle nazioni dovrà comprendere una sezione finanziaria.

La Sottocommissione esaminerà mercoledì le attribuzioni di tale sezione finanziaria.

PARIGI, 24. — La Commissione ceko-slovacca si è riunita al Quai d'Orsay oggi alle 10, sotto la presidenza di Cambon, ed ha esaminate le nuove questioni sorte in questi giorni.

CRONACA ITALIANA

Pro-Dalmazia. — Anche la città di Monfalcone ha voluto manifestare la propria solidarietà con le città sorelle della Venezia Giulia e del resto d'Italia nel reclamare che all'Italia stessa vengano assicurate tutte quelle terre che per diritto incontestabile le spettano.

È stato inviato a S. E. il presidente del Consiglio, on. Orlando, il seguente telegramma:

« Monfalcone unisce la propria voce a quella di tutte le città redente perchè la Dalmazia, italiana per storia, per lingua, per sangue e per aspirazioni, sia ricongiunta alla madre patria. — Sindaco *Valentinis* ».

⁂ A Fiume si è costituita in questi giorni la sezione dei combattenti fiumani. Come primo atto, è stato approvato il seguente telegramma all'on. Salvi di Spalato:

« I combattenti fiumani, memori delle non cessate sofferenze dei fratelli dalmati, inviano fervidi augurî per la redenzione della Dalmazia tutta. — *Venturi* ».

Navi ex-austriache a Venezi[illegible] - Ieri, nel pomeriggio, scortate dalle corazzate *San Giorgio*, *Sa*[illegible]*rco* e dai cacciatorpediniere *Orsini* e *Sirtori*, gettaro[illegible]ncor[illegible]el bacino di San Marco, provenienti da Pola, le corazzate ex-austriache *Tegethoff* e *Franz Ferdinand*, l'incrociatore protetto *Admiral Spaun*, i caccia *Tatra* e *Czepel*, le torpediniere *80*, *81*, *92*, *96* e *98*, quattro incrociatori tipo *U* e cioè il *40*, il *28*, il *21* e il *15* e lo yacht imperiale *Miramar*.

Comandava la spedizione il vice ammiraglio Cagni, imbarcato sull'esploratore *Nibbio*.

Per la circostanza l'ammiraglio Thaon de Revel, trattenuto a Parigi per la Conferenza della pace, emanò un ordine del giorno.

Lo stesso ammiraglio indirizzò al sindaco di Venezia un nobilissimo telegramma.

Nonostante il tempo poco favorevole, l'avvenimento dell'arrivo delle navi ex-austriache richiamò sino dalle prime ore tutta Venezia sul molo, lungo la riva degli Schiavoni, ai giardini pubblici, all'isola di Sant'Elena, a Santa Elisabetta di Lido e su tutti i punti dai quali gli attesi trofei di guerra avrebbero potuto essere scorti.

La città era tutta pavesata e animatissima. Alla sera la piazza di San Marco venne straordinariamente illuminata.

Ad un martire della patria. — S. E. il ministro della marina, in occasione della sepoltura delle spoglie di Nazario Sauro, ha diramato il seguente ordine del giorno:

« L'Austria profanatrice aveva sotterrato come cosa vile il sacro corpo di Nazario Sauro in un angolo dimenticato del cimitero di Pola irredenta e sanguinante. Oggi nel cimitero di Pola nostra, Noi marina italiana, Noi Italia, abbiamo sciolto la promessa fatta alla memoria del nostro più grande eroe del mare, dandogli, in modo degno, degna sepoltura. Un masso di granito semplice e puro come la sua anima, forte come la sua fede, ricopre le sue spoglie e sta ad indicarci nei secoli la grandezza della patria ».

Per la bonifica delle terre sommerse. — Con l'intervento dell'on. Sitta, sottosegretario all'agricoltura, si è inaugurato ieri a Ferrara, nel territorio Mesola, uno stabilimento idrovoro per la bonifica delle terre sommerse, iniziato per cura degli Ospedali riuniti di Roma, proprietari della storica tenuta di Mesola, e consegnato oggi al nuovo acquirente Consorzio industriale agrario.

Erano presenti, con numerosa popolazione accorsa dai borghi, il prefetto, il presidente comm. Lusignoli, amministratore degli ospedali, gli onorevoli deputati Zegretti, Pacetti, Marangoni, i rappresentanti del Comune e delle leghe.

Hanno parlato applauditissimi il presidente Lusignoli, l'on. Sitta e l'on. Marangoni.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 24. — *Camera dei Lordi.* — Lord Curzon, rispondendo a Lord Crewe, ha detto che le notizie dall'Egitto destano oggi minore inquietudine.

Le recenti dimostrazioni sono dovute a spirito di saccheggio, più che a sentimenti politici. A Tanta, a Sagasig e altrove i rivoltosi hanno saccheggiato i magazzini europei.

In alcune regioni il movimento ha preso la forma di una sollevazione di fittavoli contro i proprietari fondiari.

Un carattere più grave alla situazione è dato dal fatto che i beduini che vivono ai confini delle zone coltivate, soprattutto nelle provincie di Behera e di Faium, hanno partecipato ai disordini.

ZURIGO, 24. — Si ha da Vienna: L'*Arbeiter Zeitung* scrive che il Consiglio degli operai dichiara che l'Austria tedesca non seguirà l'esempio dell'Ungheria, come Budapest consiglia.

La situazione è diversa e l'Austria tedesca morrebbe di fame prima di avere un qualche aiuto russo, che del resto è ritenuto problematico.

D'altronde molti notano che il movimento ungherese è nazionalista e che si copre col manto del comunismo. Ciò è dimostrato anche dal fatto che Garbay, Varga e Kaunfgi sono commissari del popolo e si sa che essi sono moderati, mentre Belakun vi partecipa unicamente per apparenza.

Si ha da Praga: I giornali czechi sono molto calmi di fronte agli avvenimenti ungheresi.

Secondo il giornale *Narodni Listy*, solo i pazzi possono sperare la salvezza dai bolscevichi russi.

Il *Venkov* scrive: Gli czeco-slovacchi non si intimoriscono ed il bolscevismo magiaro non impedirà il trionfo del diritto e la liberazione delle nazionalità oppresse.

Il bolscevismo non è uno spauracchio per un popolo conscio dei suoi destini come quello czeco, ma darà l'ultimo colpo alla Ungheria.

Il socialista Pravo Lidu ammonisce di non fare una nuova guerra ma siccome la dittatura del proletariato magiaro significa la lotta contro il diritto di autodecisione, essa non potrà avere simpatie neanche fra i più radicali proletari czeco-slovacchi.

BERNA, 24. — Stasera l'ex-imperatore Carlo, colla famiglia ed il seguito, è giunto in territorio svizzero, a Buchs, nella valle del Reno.

Il viaggio è stato compiuto sotto la protezione inglese. Il treno comprendeva cinque vagoni-saloni ed era accompagnato da ufficiali superiori inglesi.

Essendo libero l'accesso alla stazione di Buchs, e ciò per disposizione del comandante svizzero, colonnello Bridler, numeroso pubblico ha assistito al ricevimento, durante il quale i rappresentanti dell'esercito e le autorità della Svizzera hanno presentato i loro saluti all'ex-Imperatore, che li ha trattenuti per una mezz'ora in animata conversazione.

Poscia il treno ha continuato per Stad, nel distretto di Rorschach, nel cantone di San Gallo, ove la famiglia Imperiale soggiornerà nel castello di Wartegg, di proprietà della famiglia di Borbone-Parma.

PARIGI, 24. — La Camera dei deputati ha intrapreso oggi l'esame dell'esercizio provvisorio.

Durante la discussione generale, Cachin e Ernest Lafont hanno deplorato che il popolo e il Parlamento non siano tenuti sufficientemente al corrente dei lavori della Conferenza; hanno rimproverato al Governo di essere in istato di guerra contro la Russia senza avere consultato a tale proposito il Parlamento e la nazione e si sono pronunciati contro l'intervento militare in Russia. La discussione continuerà domani.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.